N. 954

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE di CHIVASSO

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE N. 196

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL FORO BOARIO - MODIFICAZIONI.

L'anno millenovecento cinquantasette addì due del mese di Dicembre alle ore 21 nella solita sala delle adunanze consigliari, previo inviti scritti e recapitati a termine di legge, si è riunito per (1) Deliberazione della Giunta Municipale N.391 del 26.11.1957 il Consiglio Comunale in sessione (2) straordinaria ed in seduta (3) pubblica di (4) prima convocazione nelle persone dei Sigg.:

1-RIGAZZI CAV.RAG.ERNESTO	Sindaco Pres.te	16-PITTI FERRERIS DOMENICO	Consigliere
2-GAMBA DOTT. DOMENICO	Consigliere	17-BERTOLINO GIOVANNI	»
3-PENAZZO CAV.DR.ENRICO	»	18-FISANOTTI CAV. CARLO	»
4-ZEGNA CAV. AMLETO	»	19-BLATTO FRANCESCO	»
5-DASSO PIETRO	»	20-SAVINO SPIRITO	»
6-ACUTIS ERNESTO	»	21-AJMA AVV. DOMENICO	»
7-SANTA RAG. GIOVANNI	»	22-BOCCA DOMENICO	»
8-VIVENZA CAV. LUIGI CARLO	»	23-MANERA MICHELE	»
9-GUGLIELMINO CAV.Mº MARTINO	»	24-BANFO EUGENIO	»
10-CENA DR. RAG. SILVIO	»	25-MICCA CAV.UFF.GIOVANNI	»
11-BENA CARLO	»	26-PASTORE CAV.UFF.RAG.ARTURO	»
12-APPINO FELICE	»	27-TONENGO COL. EDOARDO	»
13-FIORE MARCELLINO	»	28-GIUGGIOLINI IVO	»
14-FLUTTERO PROF. GIUSEPPE	»	29	»
15-BAGNASACCO ANTONIO	»	30	»

(1) Per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta Municipale N..... in data..... o per domanda di un terzo dei Consiglieri o per disposizione del Prefetto. — (2) Ordinaria o straordinaria. — (3) Pubblica o privata. — (4) Prima o seconda.

Sono assenti giustificati i Sigg.: Caligaris Cav. Geom. Giusto.
Non giustificato: Barnabò Silerata Dott. Augusto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VALLE Rag. Mario.

Il Sindaco Cav.Rag. Ernesto Rizzi assunta la Presidenza

constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Il SINDACO informa che la G.P.A., con ordinanza del 12 Novembre u.s. N.38539/7566 Div. 3ª San. Amm.va, ha rinviato la Deliberazione del Consiglio Comunale N.38 in data 6 aprile 1956 con la quale venne approvato il Regolamento per l'esercizio del Foro Boario, avendo ravvisato la necessità che alcune norme siano modificate ed aggiornate in conformità del testo per ognuna segnalato, di cui dà lettura integrale.

Comunica inoltre che la G.P.A. con la stessa ordinanza ha rilevato l'opportunità che le tariffe di pesatura e di posteggio ad eccezione delle quote stabilite per gli asini, pecore e capre, siano equamente ridotte poichè risultano sensibilmente più elevate di quelle in vigore in altri mercati di pari importanza.

Per quanto riguarda le modifiche alle norme regolamentari, il SINDACO ritiene che esse debbano essere senz'altro disposte; mentre per quanto riguarda le Tariffe ritiene che , in attesa di poter più fondatamente esaminare la questione, sia rispetto agli oneri che la nuova disciplina e le nuove attrezzature del mercato richiedono, sia in relazione alle tariffe applicate da altri Comuni sede di Mercato di pari importanza al nostro, debba continuarsi l'applicazione delle tariffe in vigore, inferiori a quelle introdotte nel nuovo Regolamento, salvo a deliberarne la modifica in prosieguo di tempo.

Ed il CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco ed approvandone le proposte;

Udita la dichiarazione del Consigliere AVV. AJMA, che intende astenersi dalla votazione, lamentando il lungo tempo occorso per il ritorno, con osservazioni, del Regolamento deliberato fin dal 6 aprile 1956;

Con voti 27 favorevoli, espressi per alzata di mano, su 28 presenti, dei quali 1 astenuto;

D E L I B E R A

di uniformarsi alla ordinanza di rinvio della G.P.A. di cui in premessa e di approvare, previa introduzione delle modifiche suggerite, il seguente nuovo Testo di Regolamento :

- Art. 1 -

Il Servizio del Mercato del Bestiame, che si svolge nel recinto del Foro Boario, è esercitato in economia e con diritto di privativa dal Comune ai termini degli articoli 1 e 15 del T.U. 15 Ottobre 1925, n.2578.

- Art. 2 -

Il mercato del bestiame ha luogo tutti i martedì ed i mercoledì.

I mercati non hanno luogo se tali giorni coincidono con le festività di Ognissanti e di Natale.

La Giunta Comunale sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 23 e la Commissione Generale dei mercati, può, di volta in volta, stabilire altri giorni di chiusura del mercato bestiame per determinate ricorrenze civili e religiose.

Tale decisione sarà comunicata, con manifesti affissi nel Foro Boario e negli stallaggi pubblici e privati, almeno 15 giorni prima della festività stessa.

Quando si verificano tali festività si effettuerà un solo mercato settimanale, comprensivo delle attività specifiche del martedì e del mercoledì.

Pertanto non avranno vigore le disposizioni di cui all'art. 31 ed il mercato dei suini e degli equini si svolgerà fuori del recinto del Foro Boario, su un'area che verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

- Art. 3 -

Il martedì ha luogo il mercato di soli bovini.

Il mercoledì ha luogo il mercato di bovini, equini, suini, ovini e caprini.

- Art. 4 -

Sia per i mercati del martedì, come per quelli del mercoledì, l'orario è:

dal 16 Settembre al 15 Aprile:
apertura ore 7
inizio contrattazioni ore 8
chiusura ore 13
dal 16 Aprile al 15 Settembre:
apertura ore 6
inizio contrattazioni ore 7
chiusura ore 12.

L'inizio delle contrattazioni è annunciato con l'alzabandiera.

Un'ora prima della chiusura del Foro Boario la bandiera verrà abbassata.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni e la chiusura del Foro Boario potranno essere protratti oltre le ore suindicate, solo in casi eccezionali, a giudizio del Direttore.

Chi per più di tre volte conduce il bestiame al Foro Boario dopo l'ora d'inizio delle contrattazioni, potrà essere punito con una ammenda di £. 50 per capo. Tale ammenda verrà stabilita, di volta in volta, dalla Commissione di Vigilanza di cui all'art. 23 su proposta del Direttore del Foro Boario.

- Art. 5 -

Prima dell'ora d'inizio delle contrattazioni è permesso l'entrata nel recinto del Foro Boario, solamente ai pastori ed ai proprietari degli animali in vendita.

Questi ultimi però non possono allontanarsi dal proprio bestiame legato alle sbarre.

A tal fine il piano caricatore è considerato compreso nel recinto suddetto.

Per la vigilanza dell'esecuzione delle norme del presente articolo, coadiuveranno i vigili urbani, due negozianti acquirenti, nominati dal Direttore del Foro Boario su segnalazioni raccolte fra gli acquirenti stessi, in base ad un turno stabilito dal Direttore di cui sopra.

- Art. 6 -

Prima dell'ora di apertura del mercato, non possono essere scaricati animali sul piano caricatore.

Alla chiusura del mercato non possono più sostare capi di bestiame nel recinto del Foro Boario. Possono però restare, per non più di tre ore dopo la chiusura suddetta, sul piano caricatore, opportunamente legati alle sbarre poste sul piano caricatore stesso.

- Art. 7 -

Al martedì non possono entrare nel recinto del Foro Boario, veicoli di nessun genere, salvo casi di forza maggiore.

Al mercoledì possono avere accesso nel recinto di cui sopra, nei luoghi stabiliti dalla Commissione di Vigilanza, i veicoli destinati al trasporto dei vitelli lattanti, dei suini e degli agnelli e capretti. Essi però non possono sostarvi oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico degli animali. Ad ogni modo non oltre l'inizio delle contrattazioni per lo scarico e non prima delle ore 9,30 nei mesi ad orario estivo e delle ore 10,30 nei mesi ad orario invernale per il carico, salvo casi di forza maggiore.

Per i casi di forza maggiore di cui sopra deve essere richiesto il permesso al Direttore del Foro Boario.

Qualunque veicolo nel recinto del Foro Boario non può superare la velocità del passo di un uomo.

- Art. 8 -

Alle varie sbarre il bestiame deve essere legato in una sola fila, dalla parte che stabilirà la Commissione di Vigilanza.

Solamente nei casi di grande affluenza di animali, può essere consentito dal Direttore del Foro Boario, di legare a determinate sbarre, il bestiame in due file, a testa contro testa.

E' vietato legare gli animali nei passaggi esistenti fra le varie file.

- Art. 9 -

E' vietato tenere nel recinto del Foro Boario e sul piano caricatore, fino a che tutte le sbarre siano occupate (come detto nell'art. precedente) animali non legati alle sbarre stesse.

Ad ogni modo se si presenterà tale evenienza, durante le contrattazioni gli animali dovranno essere tenuti a mano con fune alla capezza ed alle corna.

Faranno eccezione a quanto sopra i suini di qualunque categoria, i bovini lattonzoli, gli agnelli ed i capretti, che devono essere tenuti però in apposite gabbie o ceste.

- Art. 10 -

Durante gli spostamenti, gli animali non devono essere condotti, dalla stessa persona, in numero superiore a tre e tutti devono essere muniti di capezza o di fune alle corna.

I tori e gli animali indocili, devono essere condotti separatamente e devono essere muniti dei prescritti mezzi di contenzione, anello nasale o mordecchia, oltre a solide corde.

Dei danni arrecati alle persone ed alle cose dagli animali, sono responsabili i proprietari dei medesimi.

E' vietato l'uso del pungolo normale (bastone) nelle varie operazioni di carico e di scarico dai mezzi di trasporto dei bovini, negli spostamenti degli stessi, ecc.

- Art. 11 -

E' concesso di fare uscire dalle file gli animali per la prova di andatura e di tiro, che però deve effettuarsi in modo da non produrre disordine e da non impedire la circolazione.

Tali prove devono farsi esclusivamente negli spazi espressamente designati dalla Commissione di Vigilanza.

- Art. 12 -

Il bestiame introdotto nel Foro Boario deve essere in buone condizioni di pulizia. E' in facoltà del Direttore del Mercato, di non consentire l'introduzione del bestiame che non si trova nelle condizioni di cui sopra.

- Art. 13 -

Gli animali rimasti invenduti dei quali i proprietari intendono riportarli al mercato successivo, devono essere presentati all'uscita del Foro Boario al Vigile Urbano di servizio, che applicherà ad essi, sulla groppa a sinistra, un bollo, a patina, di riconoscimento, il quale darà diritto poi all'entrata gratuita.

Se il mantello della groppa sinistra è di colore nero o scuro, il bollo a patina, viene applicato in altre parti, possibilmente a sinistra, più chiare.

Il diritto di cui sopra vale unicamente per gli animali che,rimasti invenduti il martedì, vengono riportati al mercato il mercoledì successivo.

- Art. 14 -

La Direzione del Foro Boario è affidata al Veterinario Comunale, alla cui diretta dipendenza rimane tutto il personale addetto al servizio del Mercato. Art.18 Reg. Polizia Veterinaria 8.2.54 N.320.

- Art. 15 -

La vigilanza veterinaria è esercitata dal Direttore coadiuvato da uno o più Veterinari incaricati dal Sindaco. Art. 18 Reg. Polizia Veterinaria 8.2.54 N. 320.

- Art. 16 -

Se si riscontrano tra gli animali da introdursi od introdotti nel Foro Boario casi di malattie infettive e diffusive, il Direttore di tale impianto, oltre a farne denuncia al Sindaco ai termini delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, N.320, immediatamente provvede per l'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti negli appositi locali a ciò destinati dall'Autorità comunale ed alla disinfezione delle aree del mercato e dei mezzi di trasporto che si presumono inquinati dagli animali infetti.

E' vietato il rinvio nelle località di origine e l'invio in altre località degli animali infetti o sospetti di malattie infettive diffusive, mentre gli animali sani dello stesso gruppo potranno essere inviati ad altre destinazioni purchè preventivamente ne sia dato avviso telegrafico alle competenti Autorità comunali affinchè detti animali siano sottoposti a speciale vigilanza secondo la natura della malattia riscontrata sul Foro Boario e sulle aree al medesimo annesse.

Il Direttore del Foro Boario ha l'obbligo di eseguire accurata inchiesta epizoologica circa l'origine della malattia accertata e sospettata e la provenienza dei predetti animali. I risultati dell'inchiesta debbono essere comunicati al Sindaco, che, oltre a provvedere per la pronta adozione delle misure atte ad impedire la propagazione della malattia ne informa i Sindaci dei Comuni interessati ed il Prefetto.

Nei locali d'isolamento è vietato l'accesso a chiunque non sia autorizzato dal Direttore del Foro Boario.

Le spese di mantenimento, quelle per eventuali cure e per i provvedimenti sanitari - eccezion fatta per le disinfezioni - sono a carico dei rispettivi proprietari.

- Art. 17 -

I proprietari di animali o i lori incaricati sono obbligati a segnalare al Direttore ogni caso di malattia manifesta o sospetta di cui all'art. precedente.

Sonopure tenuti a dare immediatamente avviso di animali ammalati o morti nel Foro Boario o durante le operazioni di carico o scarico. Analoga segnalazione deve essere fatta nei casi in cui si verifichi la necessità di macellazione urgente oppure la morte di animali sia nel Foro Boario come durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 18 - Gli animali morti e quelli in cui deve eseguirsi la macellazione d'urgenza devono essere al più presto trasportati nello apposito locale di macellazione per il trattamento del caso e per l'ispezione sanitaria.

E ciò anche in assenza e senza l'intervento dei singo-

li proprietari, a loro spese, rischi e pericoli e senza alcuna responsabilità da parte della Direzione del Foro Boario e dell'Amministrazione Comunale.

- Art. 19 -

Le misure di Polizia Veterinaria da prendersi nei casi contemplati dagli articoli precedenti e quelle relative alla eventuale destinazione delle carni degli animali morti o macellati, saranno conformi alle disposizioni dei Regolamenti vigenti.

- Art. 20 -

Le prestazioni veterinarie di qualunque genere, non possono essere eseguite nel Foro Boario e nel piano scaricatore, ma esclusivamente in apposito locale a tal fine destinato.

- Art. 21 -

La sorveglianza del Foro Boario per quanto riguarda la parte amministrativa è esercitata dai Vigili Urbani.

- Art. 22 -

Al comando dei Vigili Urbani è affidata la sorveglianza per il mantenimento dell'ordine, della nettezza delle aree e dei locali del mercato, della regolarità delle pesature. Deve pure vigilare affinchè siano applicate le disposizioni del presente Regolamento, di quelle dei Regolamenti comunali e di tutte le disposizioni di Legge che disciplinano il funzionamento dei mercati bestiame.

- Art. 23 -

E' istituita una Commissione di Vigilanza del Foro Boario presieduta dall'Assessore che sovrintende ai mercati e così composta :

1°) dal Direttore del Foro Boario
2°) dal Comandante dei Vigili Urbani
3°) da due Rappresentanti dei negozianti di bovini, nominati dal Sindaco, su parere favorevole della Giunta M.le

I membri di cui al punto 3°) durano in carica un anno e saranno tacitamente confermati qualora non intervengano provvedimenti del Sindaco in contrario.

In casi particolari la Commissione di Vigilanza può interpellare persone competenti per la risoluzione delle varie questioni.

Il Segretario della Commissione di Vigilanza sarà scelto dalla Commissione stessa.

- Art. 24 -

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre alle funzioni attribuitele dagli artt. 2/4/7/8/11/30/31/40/44/46 del presente Regolamento, ha mandato :

a) di sorvegliare l'andamento del mercato e di tutti i servizi attinenti;

b) di formulare e presentare proposte all'Amministrazione Comunale intese a perfezionare il funzionamento del mercato;
c) di funzionare quale Ufficio arbitrale per comporre, se richiesta, vertenze che insorgessero nel mercato tra contraenti e tra contraenti e mediatori.
Le sue deliberazioni sono valide anche quando siano presenti tre soli dei suoi membri.

- Art. 25 -

All'atto dell'ingresso al Foro Boario i conducenti degli animali devono:

1°- consegnare al Veterinario:
a) per gli animali provenienti dal Comune di Chivasso e di proprietà degli agricoltori, la dichiarazione di provenienza, in carta verde, in distribuzione gratuita presso i tabaccai ed i negozi di commestibili delle varie frazioni;
b) per gli animali scaricati nei giorni precedenti ai mercati e ricoverati nelle stalle di sosta private e private ad uso pubblico, e per i quali è stato ritirato dal Veterinario Comunale all'arrivo: il certificato di provenienza, un certificato (giallo) rilasciato in seguito alla visita del Veterinario Comunale stesso allo scarico e nel quale è registrato il paese di provenienza degli animali, il nominativo dei trasportatori, il giorno dell'arrivo negli stallaggi ed il nominativo dei singoli proprietari.
c) per tutti gli altri animali la dichiarazione di provenienza, in carta rosa, di cui all'art. 31 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, n.320 integrato a tergo, quando prescritto, dell'attestazione di sanità.

2°- fare in modo che gli animali possano essere convenientemente visitati dal Veterinario.

3°- consegnare al Vigile Urbano di servizio il biglietto comprovante il pagamento della tassa e del diritto di cui agli articoli 26/27. Metà del biglietto è trattenuto dal Vigile e metà è consegnato al conduttore degli animali stessi, il quale deve conservarlo per gli eventuali controlli.
Tale biglietto non deve essere presentato per gli animali portanti sulla groppa sinistra, o in altre parti, il bollo a patina di riconoscimento di cui all'art. 13.

- Art. 26 -

Per ogni capo di bestiame da introdursi nel Foro Boario deve essere pagata una tassa di posteggio, secondo la tabella sotto segnata, più l'I.G.E. e il bollo.

lattonzoli	£. 50.=
sanati	" 75.=
vitelli fino a Kg. 200	" 75.=
vitelli oltre a Kg.200	" 75.=
vitelloni	" 75.=
vacche	" 100.=
manzi, buoi e tori	" 100.=
cavalli, muli	" 100.=
asini e puledri	" 75.=
pecore, capre	" 50.=
agnelli, capretti e suini da allevamento	" 50.=

- Art. 27 -

Per ogni capo bovino da introdursi nel Foro Boario deve essere pagato un diritto per " Servizio e Statistica" di £. 25.= più I.G.E. e bollo.

I servizi sono:
costituzione di un fondo per eventuale profilassi delle malattie diffusive del bestiame;
veterinari coadiutori;
visite gratuite per il bestiame in arrivo, da altre provincie, fuori orario del mercato di cui all'art. 25 lettera b);
distribuzione gratuita dei certificati di provenienza verdi e gialli di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
telefoni;
altoparlante;
sala di contrattazione.

Il servizio di statistica è per la compilazione, la stampa e la spedizione gratuita, agli utenti regolari del Foro Boario, del listino settimanale dei prezzi di cui all'art.44 del presente Regolamento.

Il provento del diritto di cui sopra, dedotto l'aggio all'esattore, verrà così ripartito:
55 per cento al Comune;
40 per cento al Direttore del Foro Boario quale compenso:
a) Direzione Foro Boario,
b) visita bovini in arrivo da altre provincie fuori orario del mercato di cui all'art. 25 lettera b),
c) compilazione distribuzione del listino settimanale prezzi;
d) rilevazione,controllo ed elaborazione dati statistici vari.
5 per cento al personale addetto alla vigilanza.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di rivedere le disposizioni di cui sopra in relazione alle norme che saranno emanate dall'A.C.I.S. in materia di visite Sanitarie. In particolare la quota riservata al Veterinario, quale compenso per visite bovini in arrivo, non sarà più riscossa qualora vengano abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo della visita sanitaria all'atto dello scarico degli animali trasportati a mezzo ferrovia e autoveicoli.

- Art. 28 -

Per la pesatura sarà data la precedenza ai tori ed agli animali indocili.

La tassa oltre l'I.G.E. e bollo è la seguente:
per ogni capo inferiore a Kg. 200.£. 60.=
per ogni capo superiore a Kg. 200.£. 80.=

- Art. 29 -

E' data facoltà alla Giunta Comunale di revisionare mediante regolare deliberazione entro il mese di agosto di ogni anno, le tasse ed i diritti di cui agli Artt. 26 - 27- 28 - 31.

Tali revisioni avranno sempre effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

- Art. 30 -

Nel recinto del Foro Boario l'occupazione degli spazi, sia coperti come scoperti, deve farsi secondo l'ordine di precedenza all'arrivo e secondo quanto stabilito dalla Commissione di Vigilanza per le varie specie e categorie di animali.

E' vietato segnare con paglia o in altri modi i posti da occuparsi, perchè il diritto ad un determinato posto è acquisito esclusivamente con la occupazione materiale o con le concessioni di cui all'Art. successivo.

- Art. 31 -

La Commissione di Vigilanza può concedere l'affitto di determinati tratti di sbarre per ancoraggi di bestiame, alle seguenti condizioni:

a) l'affitto in nome e per conto dell'Autorità Comunale sia effettuato per un periodo non superiore ad un anno;
b) i tratti di sbarre concesse in affitto siano contraddistinti da un cartello (del materiale e forma stabilita dall'Ufficio Tecnico) con il nominativo della Ditta che ha ottenuta la Concessione. La spesa del cartello è a carico della Ditta stessa;
c) il canone d'affitto di ogni metro di sbarra, all'anno è:
per sbarre sotto la tettoia £. 1.500.= al ml. minimo ml.5
per sbarre scoperte £. 1.000.= al ml. minimo ml.4
Il canone deve essere pagato anticipato.

Il Direttore del Foro Boario, nei casi di grande afluenza di animali, può, qualora dopo un'ora dall'inizio delle contrattazioni e quando non sia stato avvertito che vi sia ritardo nello arrivo del bestiame per cause di forza maggiore, ai avessero tratti di sbarre concesse in affitto, completamente od in parte liberi, concedere l'occupazione delle stesse per altri animali di altre Ditte. In tale caso però deve essere tolto e spostato il cartello indicante il nominativo della Ditta concessionaria.

- Art. 32 -

Il contratto di affitto degli ancoraggi se non è disdetto dagli affittuari almeno due mesi prima della scadenza, si intende rinnovato per l'anno successivo.

Il Comune può invece disdire i contratti in qualunque periodo dell'anno, con un mese di preavviso e rimborsando la quota del canone di affitto corrispondente al periodo disdetto.

- Art. 33 -

Nei giorni di cui all'Art. 2 è vietato fare commercio di bestiame su qualunque area o località pubblica e privata del Comune, fuori del Foro Boario, come è pure vietato soffermarsi con bestiame a piedi o su veicoli sulle strade conducenti al mercato.

- Art. 34 -

Venditori e compratori di bestiame autorizzati sono liberi di valersi o meno dell'opera dei mediatori, questi poi non possono intromettersi forzatamente nelle contrattazioni ed è loro vietato di contrassegnare in qualsiasi modo gli animali, prima che sia definitivamente conclusa la vendita.

- Art. 35 -

Non è per esso a chicchessia ostacolare la libertà delle contrattazioni, intromettersi nelle medesime, se non richiesti, e spargere false notizie al fine di provocare alterazioni sul prezzo del bestiame.

- Art. 36 -

I mediatori ed i commissionari di bestiame per poter funzionare nel mercato, devono essere muniti dell'apposita licenza rilasciata dalla Questura nonchè della tessera di riconoscimento che, in base ad essa, viene concessa dalla Direzione del Foro Boario.L'uno e l'altra dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti di servizio al Foro Boario.

- Art. 37 -

All'albo del Foro Boario deve essere permanentemente affisso il ruolo aggiornato dei mediatori e dei commissionari provvisti della tessera di riconoscimento di cui all'Art. precedente.

- Art. 38 -

Nella trattazione degli affari e nella cauzione delle mediazioni, i commissionari ed i mediatori hanno il dovere di curare il buon fine del contratto e devono attenersi alle norme e tariffe di mediazione in vigore, restando inteso che ad ogni contrattazione non potranno partecipare più di due mediatori.

Copia delle tariffe è depositata presso la Direzione del Foro Boario.

- Art. 39 -

I mediatori ed i commissionari sono tenuti a comunicare, se richiesti,alla Direzione i prezzi fatti nelle contrattazioni, nonchè tutti i dati e schiarimenti da essa ritenuti del caso.

- Art. 40 -

Nel caso di inosservanza alle disposizioni di questo

Regolamento o di mancanze gravi relative specialmente all'esercizio delle loro funzioni (fallimento, truffa, bancarotta, ecc.) i mediatori ed i commissionari, possono, su decisione della Giunta Comunale su proposta della Commissione di Vigilanza; a seconda dei casi :

a) essere sospesi per un determinato tempo dal loro esercizio nel mercato;
b) essere cancellati dal ruolo del Foro Boario.

- Art. 41 -

Ai negozianti venditori, muniti di regolare licenza, verrà, dalla Direzione del Foro Boario, rilasciata una tessera che darà diritto all'ingresso nel Foro Boario accompagnando il proprio bestiame prima dell'inizio delle contrattazioni.

- Art. 42 -

Per la paratura dei bovini sarà provveduto a mezzo di apposito servizio che verrà disciplinato da apposito regolamento. Il servizio predetto riguarderà:

lo scarico dai vari mezzi di trasporto;
la conduzione dai mezzi di cui sopra e dai vari stallaggi alle sbarre del Foro Boario e la loro legatura alle stesse;
la pesatura;
l'accompagnamento ai vari mezzi di trasporto ed agli stallaggi;
il carico.

- Art. 43 -

E' vietato legare gli animali, non destinati alla pesatura, alle sbarre poste per regolarizzare l'accesso ai vari pesi.

Gli animali da pesare, quando si trovano fra le sbarre di cui sopra, non possono essere abbandonati, neppure legandoli alle sbarre, dai rispettivi conducenti.

- Art. 44 -

Settimanalmente viene emanato un listino dei prezzi con le quotazioni del martedì e del mercoledì e con il numero degli animali, distinti nelle varie specie e categorie, che sono entrati nel Foro Boario per la vendita.

I vari membri competenti della Commissione di Vigilanza, danno, ciascuno per proprio conto, al Direttore del Foro Boario, l'elenco delle varie quotazioni.

Questi calcolerà la media ed emetterà le quotazioni ufficiali che verranno pubblicate sul listino settimanel dei prezzi.

- Art. 45 -

Quando, per qualsiasi ragione, un animale non viene ritirato dal mercato, prima della chiusura del Foro Boario, i Vigili faranno ricoverare l'animale in una pubblica stalla di sosta dove, se non ricercato dal proprietario verrà mantenuto per giorni 15. Dopo tale periodo, l'Autorità comunale, provvederà alla vendita dell'animale con l'osservanza delle disposizioni e norme contenute agli artt. 923 e seguenti del

Codice Civile, trattenendo il presso fino a concorrenza di ogni spesa e di ogni proprio diritto e depositando il resto nella cassa Comunale a disposizione di chi spetti, per il periodo di Legge.

Se però il Direttore del Foro Boario ritiene che l'animale abbia a deperire nei 15 giorni, esso potrà venire venduto dopo un periodo più breve, al fine di ricavare un presso maggiore.

- Art. 46 -

I servizi speciali annessi al Foro Boario, pulizia, lavaggio e disinfezione del mercato e degli automezzi, telefono, altoparlante, ecc. sono disciplinati da particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di Vigilanza.

- Art. 47 -

La riscossione di tutti i diritti, tasse e proventi di cui al presente Regolamento potranno essere effettuate in economia oppure dati in appalto nei modi di Legge.

- Art. 48 -

E' assolutamente vietato l'ingresso al Foro Boario ai venditori e suonatori ambulanti di qualsiasi genere, ai mendicanti, alle persone in stato di ubbriachezza, a da tutti coloro che presumibilmente possono dar luogo a molestia o disordine.

E' pure vietata la mungitura. In via eccezionale può essere concesso ai singoli proprietari di mungere latte dalle proprie bovine per somministrarlo ad animali di loro proprietà, che si trovano sul mercato e che ne necessitano.

- Art. 49 -

Tutti indistintamente dovranno ottemperare agli ordini emanati dal Direttore del Foro Boario ed usare verso i funzionari ed agenti addetti ai vari servizi e verso gli utenti ed il pubblico modi rispettosi ed urbani.

- Art. 50 -

Qualunque infrazione alle disposizioni del presente Regolamento o a quelle dei Regolamenti Comunali o di tutte le norme di Legge che disciplinano il funzionamento dei mercati di bestiame, è punita a sensi della vigente Legge Comunale e provinciale, salvo l'applicazione delle pene contemplate da altre Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, e salvo per il Comune il diritto ai risarcimenti dei danni.

Nei casi di contravvenzione gravi, oltre ai provvedimenti di cui sopra, si può procedere all'espulsione dal Foro Boario del contravventore.

- Art. 51 -

E' in facoltà della Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale, sentito il Direttore del Foro Boario, di deliberare modifiche alle norme del presente Regolamento, allo scopo di adattarlo alle nuove necessità che potranno manifestarsi,onde rendere il funzionamento del Foro Boario sem-

pre più efficiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati:

IL SINDACO

f.to Rignazzi

L'Assessore Anziano

f.to Gaulin

Il Segretario Comunale

f.to Valle

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

(Cav.Rag.E.Rignazzi)

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13 DICEMBRE 1957

giorno di seguito senza reclami

Il Segretario Comunale

COMUNE di

Divenuta esecutiva dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti.

, addì

Il Segretario Comunale

PREFETTURA DI TORINO

N. 82610/4a7 Div. 3° Sez. A.

Visto ed approvato dalla G. P. A. nella seduta del 30.12.57

Addì

IL PREFETTO

p. Il Presidente
f.to Pagliani

Torino - Tip. A. Vassalmetro e Figli, via Bellezia 31

3

PROVINCIA DI TORINO

CITTA' DI CHIVASSO

ANNO 1957

Categoria 11 Classe 4

Fascicolo 2

Oggetto: Regolamento per l'esercizio del Foro Boario - Modificazioni

P. Manitto - Torino